

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - INIZIATIVE
DIDATTICO EDUCATIVE
ARTICOLATE
CON LA SIGLA I.D.E.A.
PICCOLA COOP. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUASSO AL MONTE VA VIA DEL
GAGGIO 3

Numero REA: VA - 276337

Codice fiscale: 02669630127

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

2

vigente statuto sociale alle nuove disposizioni in materia societaria, per cui propone di adottare il nuovo statuto, del quale io notaio dò lettura.-----

La assemblea, udito l'esposto del Presidente, dopo breve discussione e con voto espresso oralmente, alla unanimità,-----

-----delibera-----

di adottare il nuovo statuto, così come letto da me notaio, che, sottoscritto dal richiedente e da me notaio, che vengo dispensato dal darne nuova lettura, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene fin da ora autorizzato ad introdurre nel presente atto ed unito statuto quelle modificazioni che il Registro delle Imprese di Varese dovesse richiedere in sede di iscrizione.-----

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11 undici e minuti 40 quaranta.-----

Questo atto, steso a mia cura, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte scritto di mio pugno, io notaio ho letto al comparsente il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo.-----

Occupo un foglio per una intera facciata e fin qui della seconda.-----

FIRMATO: Domenico Lonetti - Nicola Begalli notaio.-----

----- (Esente da imposta di bollo ai sensi-----

-----dell'articolo 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460)-----

-----Allegato "A" al n.151192/22695 di repertorio-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO-----

-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

1.1. E' costituita, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e secondo i principi mutualistici, una Società Cooperativa denominata-----

-----"Società Cooperativa Sociale"-----

-----INIZIATIVE DIDATTICO EDUCATIVE ARTICOLATE-----

con sigla-----

-----"I.D.E.A. Piccola Coop. O.N.L.U.S."-----

1.2. La Cooperativa assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.-----

-----ARTICOLO 2 - NORME APPLICABILI-----

2.1. La Società Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto, dalle norme del Titolo VI del Libro V del Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata nonché dagli eventuali regolamenti che potranno essere predisposti dagli amministratori e approvati con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.-----

-----ARTICOLO 3 - SEDE-----

3.1. La Cooperativa ha sede nel Comune di Cuasso al Monte (VA).-----

3.2. La Cooperativa, nei limiti e con le osservanze degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.-----

3.3. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i rapporti degli stessi con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.-----

-----ARTICOLO 4 - DURATA-----

4.1. La Cooperativa è duratura al 31 dicembre 2051.-----

4.2. Tale termine potrà essere prorogato, una più volte, per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tale caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.-----

-----ARTICOLO 5 - OGGETTO-----

5.1. La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Cooperativa ed i soci, potranno essere previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'Organo Amministrativo verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 del Codice Civile. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la Cooperativa è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'Organo Amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.-----
La Cooperativa ha la facoltà di svolgere la propria attività anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'Organo Amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.-----

5.2. La Cooperativa ha per oggetto le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo comma, punto a), della legge n.381 dell'8 novembre 1991, da conseguirsi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:-----

- organizzazione e gestione di attività scolastiche e parascolastiche, di sostegno e recupero;-----
- organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento profes-

4

sionali, conferenze e mostre, nonché fornitura di guide ed interpreti;-----
- consulenza medico-psichico-pedagogica;-----
- consulenza tecnico-sportiva e psicomotoria;-----
- manutenzione, gestione ed acquisto di impianti sportivi;----
- gestione e coordinamento di attività sportive svolte in strutture sportive e ricreative pubbliche o private;-----
- assistenza a persone svantaggiate, quali indicate dall'articolo 4 della legge n.381 del 08/11/1991;-----
- turismo ed attività ricreative, con particolare riferimento alla formazione del personale per i centri estivi e villaggi turistici;-----
- promozione di iniziative atte a creare e sviluppare una sensibilità verso l'ambiente.-----

5.3. La Cooperativa può compiere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

La Cooperativa non può emettere strumenti finanziari.-----
Resta salva la possibilità, da parte della Cooperativa stessa, di ricorrere allo strumento dei finanziamenti dei soci e dei terzi, di cui all'art.5 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.-

5.4. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle Cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.-----

La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione di problemi nelle loro aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o copertura delle perdite, e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.-----

5.5. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n.1966 sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione, della legge 7 giugno 1974 n.216 in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto

5

1981 n.416 in tema di imprese editoriali, della legge 23 marzo 1983 n.77 in tema di fondi comuni di investimento mobiliare, della legge 10 ottobre 1990 n.287 in tema di tutela della concorrenza e del mercato, della legge 2 gennaio 1991 n.1 in tema di attività di intermediazione mobiliare, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 in materia di attività bancaria e finanziaria, dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n.108 in materia di mediazione e consulenza nella cessione di finanziamenti, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediazione finanziaria, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

5.6. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di e con terzi non soci.-----

-----TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI-----

-----ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE-----

6.1. Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è formato da quote del valore nominale ciascuna di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero).-----

6.2. L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del Codice Civile non importa modificazione dell'atto costitutivo.-----

La Cooperativa può, tuttavia, deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile.-----

In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione deve essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.-----

6.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione dell'opera o di servizi a favore della Cooperativa.-----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Cooperativa.-----

6.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2343 del Codice Civile.---

-----ARTICOLO 7 - VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI-----

7.1. Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegni o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

Il creditore particolare del socio, finché dura la Cooperativa, non può agire esecutivamente sulle partecipazioni sociali del medesimo.-----

-----ARTICOLO 8 - PATRIMONIO SOCIALE-----

8.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

6

- a) dal capitale sociale, che è variabile, composto dall'ammontare delle quote dei soci;-----
- b) dalla riserva legale;-----
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzi;-----
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.-----

Le riserve di cui ai punti b) e d) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto dello scioglimento.-----

-----ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E RISTORNI-----

9.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.-----

9.2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della legge n.59/1992.-----

9.3. Qualora l'assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette distribuzioni, può destinare il rimanente:-----

- a) a riserva indivisibile, ordinaria e straordinaria;-----
- b) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;-----
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni:-----

- deliberando sulla loro eventuale destinazione in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo le modalità previste da apposito regolamento predisposto dagli amministratori e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;-----

- avvalendosi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies.-----

-----ARTICOLO 10 - DIVIETI-----

10.1 E' fatto divieto alla Cooperativa di:-----

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

7

- distribuire riserve fra i soci cooperatori.-----

-----TITOLO III - SOCI-----

-----ARTICOLO 11 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI-----

11.1. Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci divenisse inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.-----

11.2. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche che sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse e, precisamente, coloro che:-----

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;-----
- esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.-----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.-----

Una volta ammessi, secondo la procedura prevista all'articolo 12) del presente statuto, verranno suddivisi nelle seguenti categorie:-----

- a) socio cooperatore prestatore di lavoro-----
- b) socio cooperatore in formazione;-----
- c) socio cooperatore volontario;-----
- d) socio sovventore.-----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.-----

11.3. Non possono, in ogni caso, divenire soci coloro i quali esercitano imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.-----

-----ARTICOLO 12 - PROCEDURA DI AMMISSIONE-----

12.1. Chiunque intenda divenire socio della Cooperativa deve presentare domanda scritta, indirizzata all'Organo Amministrativo presso la sede sociale, contenente:-----

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione e dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se persona giuridica;-----
- b) indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso se persona fisica; la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante se persona giuridica;-----
- c) l'ammontare delle azioni che l'aspirante socio si propone

di sottoscrivere;-----
d) i motivi della richiesta e la categoria di soci nella quale
si chiede di essere iscritti;-----
e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione
del presente statuto;-----
f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola
arbitrale di cui al presente statuto.-----

12.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta, su domanda del-
l'interessato, con deliberazione dell'Organo Amministrativo
che deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura
degli amministratori nel libro soci.-----

12.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite
dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, le
spese di istruzione della domanda di ammissione e, se esisten-
te, il sovrapprezzo.-----

12.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal-
l'Organo Amministrativo, la deliberazione di rigetto deve es-
sere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interes-
sato, il quale, entro i successivi sessanta giorni può chiede-
re che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

12.5. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio,
illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci.-----

-----ARTICOLO 13 - CESSIONE DELLE QUOTE-----

13.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute
con effetto verso la Cooperativa se la cessione non è autoriz-
zata dall'Organo Amministrativo.-----

13.2. Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la
propria partecipazione deve darne comunicazione all'Organo Am-
ministrativo con lettera raccomandata indicando il nome, la
residenza e le generalità dell'aspirante cessionario, i requi-
siti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per
la cessione.-----

13.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-
ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-
vimento della richiesta.-----

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasfe-
rire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere
nel libro soci il cessionario che abbia i requisiti previsti
per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
re motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione
al Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale.

-----ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO-----

14.1. Il diritto di recesso del socio è consentito:-----
- nei casi previsti dalla legge;-----
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungi-

9

mento dello scopo sociale, anche in via temporanea;-----

- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.----

14.2. E' vietato il recesso parziale.-----

14.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale.-----

14.4. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento al socio.-----

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

14.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione ai sensi del seguente articolo 17).-----

-----**ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**-----

15.1. L'esclusione del socio può avere luogo:-----

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal rapporto mutualistico o dall'eventuale regolamento di cui all'articolo 2.1) del presente statuto;-----

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;-----

- nel caso indicato nell'articolo 2531 del Codice Civile;-----

- nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile;-----

- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.-----

15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.-----

15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

15.4. L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dall'Organo Amministrativo.-----

15.5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

-----**ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO**-----

16.1. In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.-----

16.2. L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato lo stesso dovrà presentare

10

la domanda di ammissione di cui all'articolo 11) del presente statuto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo Amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della partecipazione sociale.-----

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio, contestualmente al subentro in Cooperativa gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune, che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la Cooperativa e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni).-----

-----ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE-----

17.1. Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le seguenti modalità:-----

- rimborso della partecipazione interamente liberata;-----
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545-quinques, terzo comma, del Codice Civile.-----

17.2. La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento deve essere effettuato dalla Cooperativa entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

17.3. Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinques e sexies potranno essere liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-----

17.4 Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi i cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo valore è devoluto alla riserva legale.-----

-----ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE-----

-----E DEI SUOI EREDI E/O LEGATARI-----

18.1. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione.-----

18.2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale

M

si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso la stessa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione.-----

18.3. Nello stesso modo ed entro lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi e/o i legatari del socio defunto.-----

-----TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE-----

19.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.-----

19.2. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri.-----

19.3. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.-----

L'avviso deve essere inviato al domicilio dei soci, quale risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea con raccomandata A/R, semplice o consegnata a mano e controfirmata, per ricevuta, dal socio destinatario, oppure tramite fax munito del rapporto di ricezione.-----

In aggiunta a tali forme di pubblicità, la convocazione dell'assemblea può effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno ed il luogo, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.-----

19.4. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, in via subordinata, nel Comune ove ha sede la Cooperativa, oppure altrove purché in Italia. L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.-----

-----ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA TOTALITARIA-----

20.1. In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, l'assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo.-----

-----ARTICOLO 21 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI,-----

-----INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-----

21.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2479, 2° comma nn. 4 e 5, del Codice Civile.-----

12

21.2. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti e dagli affini rispettivamente entro il terzo ed il secondo grado che collaborino nell'impresa del socio.-----

21.3. L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.-----

-----ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VOTO-----

22.1. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.-----

22.2. Ai soci cooperatori in formazione non spetta il diritto di voto.-----

22.3. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute; ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque voti.-----

22.4. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, è riconosciuto, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, anche un voto per ogni cinque punti percentuali (o frazione di cinque punti qualora non si raggiunga la percentuale detta) dei beni e/o servizi prodotti dalla Cooperativa ed utilizzati dalle rispettive imprese dei soci, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

I soci muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale; qualora lo superino, il voto viene ridotto sino al tetto in parola.-----

In ogni caso ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea; nel caso in cui lo superino il loro voto viene proporzionalmente ridotto sino al terzo.-----

22.5. Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto; si può votare per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o telegramma. E' altresì ammesso il voto per tele/video conferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla Cooperativa al momento della riunione.-----

22.6. Il voto per corrispondenza e/o quello per tele/video conferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno con-

13

tenuto nell'avviso di convocazione.-----

22.7. E' vietato il voto segreto.-----

-----ARTICOLO 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

23.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dall'Amministratore più anziano o da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.-----

23.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, regolare lo svolgimento della seduta e accertare i risultati delle votazioni.-----

23.3. Il Presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'assemblea; nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio.-----

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.-----

-----ARTICOLO 24 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE-----

-----CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO-----

24.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

24.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:-----

- l'argomento oggetto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
- l'indicazione dei soci consenzienti;-----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;-----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.-----

24.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovranno risultare con chiarezza:-----

- l'argomento ed il contenuto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----

14

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

24.4. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese validamente con la partecipazione di tanti soci rappresentanti almeno la metà dei voti spettanti alla loro totalità e con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.-----

24.5. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.-----

-----TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-----

-----ARTICOLO 25 - ORGANO AMMINISTRATIVO-----

25.1 La Cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea.-----

-----ARTICOLO 26 - AMMINISTRATORE UNICO-----

26.1. L'Amministratore Unico deve essere socio cooperatore, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile nel limite massimo di tre mandati consecutivi.-----

La scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della sua gestione.-----

26.2. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso l'Amministratore già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.-----

26.3. L'Amministratore è sempre revocabile dall'assemblea, qualsiasi sia la fonte della sua nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però egli ha diritto al risarcimento del danno.-----

26.4. Il compenso dell'Amministratore è determinato dall'assemblea.-----

26.5. All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché la rappresentanza della Cooperativa; in particolare esso:-----

- decide in merito all'ammissione di nuovi soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del Codice Civile;-----

- acquista o rimborsa le azioni della Cooperativa nei limiti dell'articolo 2529 del Codice Civile;-----

- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il relativo provvedimento che dovrà essere motivato in caso di diniego;-----

- esamina la dichiarazione di recesso dei soci ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile;-----

- nomina direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fatta eccezione per i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione

15

dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

-----**ARTICOLO 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

27.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.-----

27.2. Il Consiglio, quando a ciò non provveda l'assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza e di impedimento.-----

27.3. Il compenso dei membri del Consiglio e del loro Presidente è stabilito annualmente dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.-----

27.4. Nel Consiglio possono essere nominati soci o non soci; in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori o dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; esso dura in carica tre esercizi.-----

Esso dura in carica a tempo indeterminato e, quindi, fino a revoca o dimissioni; in caso di revoca senza giusta causa i suoi membri hanno diritto al risarcimento del danno.-----

27.5. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un Consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decadrà immediatamente dal suo ufficio.-----

27.6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre revocabili dall'assemblea; nel caso di revoca senza giusta causa hanno diritto al risarcimento del danno.-----

---**ARTICOLO 28 - I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**---

28.1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché, attraverso il suo Presidente che la assume, la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

28.2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:-----

- decide in merito all'ammissione di nuovi soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del Codice Civile;-----

- acquista o rimborsa le azioni della Cooperativa nei limiti dell'articolo 2529 del Codice Civile;-----

- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il relativo provvedimento che dovrà essere motivato in caso di diniego;-----

- esamina la dichiarazione di recesso dei soci ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile;-----

- nomina direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fatta eccezione per i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

-**ARTICOLO 29 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-

29.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Am-

16

ministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E' possibile la riunione anche a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.-----

29.2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.-----

29.4. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.-----

-----**ARTICOLO 30 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**-----

30.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.-----

30.2. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.---

30.3. Le riunioni del Collegio possono farsi anche a mezzo di teleconferenza, nel caso in cui sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.-----

30.4. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile.-----

30.5. I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.-----

30.6. Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed esercita altresì il controllo contabile.-----

30.7. Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, il controllo contabile può essere esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da un revisore o da una società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di società cooperative.-----

-----**ARTICOLO 31 - CLAUSOLA ARBITRALE**-----

31.1. Tutte le controversie tra i soci o tra soci e la Cooperativa, o tra soci ed organo Amministrativo, che abbiano ad oggetto:-----

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;-----

- la validità delle deliberazioni assembleari;-----
sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n.5/2004, del presente articolo e di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale.-----

31.2. Il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese.---

31.3. Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di novanta giorni dalla sua costituzione, salva una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.-----

Il relativo lodo non è impugnabile, salve le disposizioni inderogabili di legge.-----

17

-----TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ARTICOLO 32-----

- 32.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.---
- 32.2. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.-----
- 32.3. L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione previsti dalla legge n.59/92.-----
- Como, 22 dicembre 2004.-----
- FIRMATO:** Domenico Lonetti - Nicola Begalli notaio.-----